



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

VERBALE DI ACCORDO

In data 4 ottobre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale della **GEMA SPA** per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 33, co. 21, della legge n. 183/2011.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Luigi Maida e Michele Fatigato;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Vincenzo Dell'Orefice;
- per la UILTUCS UIL Naz.le, per delega, Elio Dota e Giacomo Liantonio;
- per la UILCA UIL Naz.le, Antonio Barbera;
- per la UILCA UIL Foggia, Fabio Lo Mele;
- per la FIBA CISL Naz.le, Alessandro Delfino;
- per le RSA, Berardino Di Santo;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

È presente, altresì, la REGIONE PUGLIA, rappresentata dal Sig. Francesco Maiellaro.

PREMESSO CHE

- la GEMA S.p.a., con sede legale in Foggia, svolge attività di riscossione tributi degli enti locali, con un organico complessivo pari a n. 102 unità lavorative di cui n. 8 inquadrati nel settore Esattorie e n. 94 inquadrati nel settore Servizi;
- l'Azienda, al fine di superare l'attuale momento di crisi, ha presentato - con nota prot. 0020666 del 26.09.2012 - istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIG in deroga nei confronti dell'intero organico aziendale;
- pertanto, con nota prot. 0020946 del 1 ottobre 2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti sociali interessate per la riunione in data odierna.

VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'art. 33, co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TANTO PREMesso VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine della concessione della **CIG in deroga**, per la durata di 3 mesi, a decorrere dal 01.10.12 fino al 31.12.12, con riguardo ad un numero massimo di **102 lavoratori**, occupati nelle seguenti Regioni:

- **REGIONE PUGLIA (n. 61 lavoratori di cui n. 17 con orario part-time medio del 53,9%)**
- **REGIONE BASILICATA (n. 3 lavoratori di cui n. 2 part-time al 50%)**
- **REGIONE CALABRIA (n. 7 lavoratori part-time al 50,71%)**
- **REGIONE CAMPANIA (n. 1 lavoratore f.t.)**
- **REGIONE SICILIA (n. 3 lavoratori di cui n. 1 part-time al 60%)**
- **REGIONE SARDEGNA (n. 16 lavoratori di cui n. 12 con orario part-time medio del 57,92%)**

2. I suddetti lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, a fronte della inattività delle sedi. Laddove nel corso della Cassa si renda necessario espletare attività aziendale residuale presso le diverse sedi aziendali, le Parti concordano che l'Azienda richiami a lavoro esclusivamente i lavoratori che manifestino la propria volontà in tal senso.

3. Le Parti Sociali concordano, altresì, di incontrarsi a livello territoriale, su richiesta di parte, per valutare l'andamento della Cig in corso. La Regione Puglia, presente alla riunione odierna, dà la propria disponibilità a partecipare ai suddetti incontri.

4. La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga. Al medesimo Istituto si richiederà l'anticipo del trattamento di Cig in deroga ai sensi dell'art. 7 ter, co. 3, legge 33/09 e ss.mm.ii, come prorogato per l'annualità in corso, dal comma 22 dell'articolo 33 della L. 183/2011.

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

6. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti all'odierno incontro, nella quota del 40% del sostegno al reddito. Si precisa che, dai dati di monitoraggio forniti dall'INPS, risulta che le Regioni Puglia, Sardegna e Calabria hanno completato l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga (nota prot. n. 40/0018799 del 28.05.2012 della D.G. per le politiche attive e passive del lavoro).

7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.




8. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.


Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto tra le Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'



REGIONE PUGLIA




ITALIA LAVORO



OO.SS.

FIDACISL




TICOTS


UILCA



UILTUCSUL



FISASCAT-CISL



MINISTERO DEL LAVORO

